

Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Emilio Girino | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 27 luglio 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO E DIRITTO

La società ricorrente ha chiesto all'Arbitro Bancario Finanziario che l'intermediario provvedesse a stornare l'"*addebito di commissioni su affidamenti mai chiesti né usufruiti*". L'intermediario nelle proprie controdeduzioni ha comunicato, tra l'altro, di aver effettuato un bonifico - per un ammontare pari a € 406,65 - e un versamento di € 20,00 a favore della cliente, "*a chiusura della vertenza in oggetto*".

Le controdeduzioni sono state inviate alla società che, con fax del 19.7.2010, ha confermato la composizione bonaria della controversia. Dall'esame della documentazione prodotta è stato possibile appurare che la controversia ha trovato una bonaria definizione. Pertanto, questo Collegio, in analogia con quanto avviene per le procedure di rito, non può che dichiarare cessata la materia del contendere.

Infatti, come riconosce la giurisprudenza in materia, "la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal Giudice anche d'ufficio – costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto" (così, Cass., 25 maggio 2007 n. 12310).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONELLA MARIA SCIARRONE ALIBR